



È FACILE

È SEMPLICE

È UTILE



È CAAF CGIL

TUTTE LE SOLUZIONI

PRESENTAZIONE

Con questa nuova Guida Servizi dei CAAF – aggiornata, rispetto a quella realizzata per il precedente Congresso – intendiamo avviare una rinnovata fase d’informazione, dentro e fuori la CGIL, per portare alla conoscenza di tutte e di tutti il complesso delle attività che i CAAF svolgono quotidianamente nelle migliaia di sedi sparse in tutta Italia.

Qui, in forma approfondita, sono descritte le tante prestazioni che i servizi fiscali della CGIL assicurano alle iscritte e agli iscritti e, più in generale, a tutte le persone e che sovente non sono conosciute dagli interessati.

La CGIL è da sempre il sindacato dei contratti e delle vertenze, ma è anche il sindacato che offre tutele e servizi qualificati per risolvere, in modo competente, i problemi individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, di chi un lavoro lo ha perso oppure non lo ha ancora trovato; questo attraverso l’impegno di operatori altamente qualificati, che hanno scelto di lavorare nel nostro Sindacato per mettersi al servizio delle persone.

A quanti si rivolgono ai CAAF CGIL il servizio offerto è gratuito, ma quando ciò non è possibile, si cerca di contenere al massimo i costi – in virtù del carattere fortemente solidale di un grande Sindacato – anche su prestazioni per le quali il mercato impone prezzi pesanti oppure, ancor peggio, inganna le persone con offerte e risparmi, esercitando la propria attività spesso in modo irregolare e con gravi rischi di conformità alle leggi anche per l’utente stesso.

In questi anni di crisi, la richiesta di tutela individuale è cresciuta moltissimo mentre i compensi economici di legge per i Caf sono stati più volte ridotti ma ciò ha accentuato nella CGIL il senso della confederalità, consentendo di dare risposte alle persone, grazie a reti relazionali che, dove presenti, hanno supportato la tenuta di un tessuto sociale messo a dura prova.

Molto spesso, ormai, ciò che resta del welfare viene espresso attraverso strumenti fiscali. Con i nostri mezzi di comunicazione, come questa Guida, vogliamo offrire maggiori certezze sui diritti, analizzando tutte le problematiche ma anche le opportunità che interessano i cittadini e che i nostri servizi fiscali affrontano.

Concludendo, questa Guida non potrà essere necessariamente definitiva, vista la crescente e convulsa produzione normativa: perciò, vale sempre il consiglio di rivolgersi alle operatrici e agli operatori nelle sedi dei CAAF, di instaurare con loro un dialogo di scambio e di continuità, perchè solo così ciascuno di voi potrà essere un interlocutore affidabile per informazioni aggiornate, utili se non necessarie a essere riferimento di tutela per le persone che, soprattutto in questo contesto di crisi economica, sono spinte a rivolgersi al Sindacato per ottenere attenzione e presa in carico di bisogni che solo qualche anno fa non sarebbero stati nemmeno considerati.

Mauro Soldini

Presidente Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Vincenzo Scudiere

Segretario Organizzazione CGIL Nazionale



CGIL

CAAF

Dal 1993 i CAAF CGIL, direttamente o avvalendosi di società di servizi convenzionate, svolgono attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta.

L'attività dei CAAF CGIL non si esaurisce nell'assistenza alla compilazione del 730, ma offre ai cittadini altri servizi necessari per poter accedere a determinate prestazioni sociali o per assolvere ad altri adempimenti fiscali.





I SERVIZI DEI CAAF CGIL

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- assistenza alla compilazione del modello 730
- assistenza alla compilazione del modello Unico PF
- consulenza e assistenza in caso di ricevimento di: comunicazioni, avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento

IMU

- calcolo e predisposizione del bollettino/F24 per il pagamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili
- assistenza alla compilazione della Dichiarazione IMU
- consulenza e assistenza in caso di ricevimento di: comunicazioni e avvisi di liquidazione

ISE

- assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità
- trasmissione alla banca dati INPS e rilascio attestazione ISEE

RED

- assistenza alla compilazione della Certificazione RED per la verifica del diritto da parte dei pensionati a prestazioni previdenziali e/o assistenziali legate al reddito
- trasmissione telematica all'INPS

BONUS ENERGIA E GAS – CARTA ACQUISTI

- assistenza alla compilazione della richiesta di Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e gas
- trasmissione telematica alla piattaforma SGATE
- assistenza alla compilazione della domanda per richiedere la Carta Acquisti o "Social Card"

RICHIESTA DETRAZIONI FISCALI

- assistenza alla compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico

SUCCESSIONI

- consulenza ed assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione e della Voltura catastale con inoltro agli uffici competenti

COLF E BADANTI

- servizio di consulenza per apertura e chiusura del rapporto di lavoro di colf e badanti
- elaborazione del prospetto paga
- predisposizione dei bollettini INPS per i versamenti contributivi

IMU

ISE
ISEE
ISEEU

RED

BONUS
ENERGIA-GAS
CARTA ACQUISTI

DETRAZIONI
FISCALI

SUCCESSIONI

COLF
E BADANTI

SISTEMA
TRIBUTARIO

DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
730
UNICO

ONERI
DETRAIBILI
E DEDUCIBILI



IMU

L'IMU - Imposta Municipale propria - è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dai soggetti residenti e non che detengono immobili situati nel territorio dello Stato Italiano, escluse le abitazioni principali.

Dal 2014 è, insieme alla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e alla TARI (tassa rifiuti) una delle tre componenti della IUC (Imposta Unica Comunale).

È regolamentata da una legge dello Stato che demanda ai Comuni la determinazione delle aliquote da applicare rimanendo comunque all'interno di limiti minimi e massimi previsti dalla Legge.



CGIL

CAAF



■ CHI DEVE PAGARE L'IMU

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i soggetti che detengono nel territorio dello Stato Italiano fabbricati anche rurali, aree fabbricabili e terreni a titolo di:

- proprietà
- usufrutto
- diritto di abitazione
- diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal Giudice della separazione o divorzio

Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull'immobile, ciascuno contitolare è tenuto al pagamento per la quota ad esso spettante.

■ L'IMU NON SI APPLICA

L'IMU non si applica:

- al possesso **dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; **per "abitazione principale" si intende** l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente e **per "pertinenze dell'abitazione principale"** quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 massimo una per categoria;
- **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- **ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali**;
- **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **ai fabbricati rurali ad uso strumentale.**

■ LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

Il legislatore lascia ai Comuni, attraverso i propri regolamenti, **la potestà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale** e quindi di fatto di non applicare l'IMU su:

- **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata;



IMU: IL PAGAMENTO E LA DICHIARAZIONE

segue LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

- **l'unità immobiliare situata in Italia posseduta dai cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
- **l'unità immobiliare concessa ai parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo in questo caso che l'agevolazione sia legata o ad una rendita catastale dell'immobile non superiore a 500 euro oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

ALIQUOTE IMU PREVISTE DALLA LEGGE E I MARGINI DEI COMUNI DI POTERLE MODIFICARE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE PREVISTE DALLA LEGGE	POTERI DEL COMUNE
Abitazione Principale di Categoria Catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze di Categoria Catastale C/2 – C/6 – C/7 max una per categoria	0,4%	da 0,2% a 0,6%
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (purché non locata) ■ Unità immobiliare di cittadini italiani residenti all'estero (purché non locata) ■ Unità immobiliare concessa ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/ figli) che la utilizzano come abitazione principale 	0,76%	Assimilazione ad abitazione principale in caso contrario Modulabile da 0,46% a 1,06%
Altri immobili diversi dai precedenti	0,76%	Modulabile da 0,46% a 1,06%

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU SU CUI APPLICARE L'ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	RIVALUTAZ.	COEFFICIENTE IMU	CALCOLO BASE IMPONIBILE prendendo a riferimento una rendita catastale di € 1.000
Fabbricati di categoria A escluso A/10 e di categoria C02 – C06 – C07	Rendita catastale x 1,05	x 160	Rendita catastale 1.000 x 1,05 x 160 = Imponibile IMU € 168.000
Fabbricati di categoria B e di categoria C03, C04 e C05	Rendita catastale x 1,05	x 140	Rendita catastale 1.000 x 1,05 x 140 = Imponibile IMU € 147.000



segue DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU SU CUI APPLICARE L'ALIQUOTA

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	RIVALUTAZ.	COEFFICIENTE IMU	CALCOLO BASE IMPONIBILE prendendo a riferimento una rendita catastale di € 1.000
Fabbricati di categoria A10 e D05	Rendita catastale x 1,05	x 80	Rendita catastale $1.000 \times 1,05 \times 80 =$ Imponibile IMU € 84.000
Fabbricati di categoria C1	Rendita catastale x 1,05	x 55	Rendita catastale $1.000 \times 1,05 \times 55 =$ Imponibile IMU € 57.750
Fabbricati di categoria D escluso D05	Rendita catastale x 1,05	x 65	Rendita catastale $1.000 \times 1,05 \times 65 =$ Imponibile IMU € 68.250
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (anche se non coltivati)	Reddito dominicale x 1,25	x 75	Reddito dominicale $1.000 \times 1,25 \times 75 =$ Imponibile IMU € 93.750
Terreni coltivati da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP (anche se incolti)	Reddito dominicale x 1,25	x 135	Reddito dominicale $1.000 \times 1,25 \times 135 =$ Imponibile IMU € 168.750
Aree edificabili	La base imponibile è data dal valore venale o prezzo di mercato al 1 gennaio dell'anno d'imposta		

IMU

■ CHI NON DEVE PAGARE L'IMU

Non è tenuto al pagamento dell'IMU chi detiene l'immobile in qualità di:

- nudo proprietario
- affittuario
- comodatario

RIMANGONO IN OGNI CASO ESENTI DA IMU

- **gli immobili posseduti dallo Stato**, nonché posseduti nel proprio territorio dalle **regioni**, dalle **province**, dai **comuni**, dalle **comunità montane**, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**;
- **i fabbricati** classificati o classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9**;
- **i fabbricati** destinati ad **usi culturali**;
- **i fabbricati** destinati esclusivamente all'**esercizio del culto** e loro pertinenze;



IMU: IL PAGAMENTO E LA DICHIARAZIONE

- **i fabbricati di proprietà della Santa Sede;**
- **i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali l'esenzione è prevista da accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- **i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977; il Ministero delle Finanze ha elencato i comuni interessati all'esenzione nella circolare 9 del 14.6.1993.

■ LA DICHIARAZIONE IMU

La **dichiarazione IMU** deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, nel caso in cui intervengano modifiche sull'immobile o sulla proprietà che non possono essere conosciute dal Comune.

Le dichiarazioni ICI presentate negli anni precedenti, continuano a mantenere la loro validità e di conseguenza non deve essere presentata la Dichiarazione IMU per rappresentare situazioni già esposte in Dichiarazione ICI. I casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata, possono essere raggruppati in tre tipologie:

- **immobili che possono godere di riduzione di imposta** le cui condizioni non sono conosciute al Comune
- **immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI**
- **immobili per i quali il comune non è in possesso delle informazioni** necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligo tributario.



LE SCADENZE IMU

Il **versamento** può essere effettuato in:

- **due rate** di cui:
 - la prima entro il **16 giugno in acconto** (pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote previste nell'anno precedente)
 - la seconda entro il **16 dicembre a saldo** (con eventuale conguaglio sulla prima, sulla base degli atti pubblicati dai Comuni nel sito del MEF entro il 28 ottobre)
- **soluzione unica:** entro il **16 giugno**

La **dichiarazione** deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato l'evento che ne determina l'obbligo.



IMU: IL PAGAMENTO E LA DICHIARAZIONE



I DOCUMENTI UTILI PER L'IMU

- Codice fiscale (tessera) dei soggetti interessati.
- Bollettini o F24 pagati l'anno precedente.
- Atti di compravendita, verbali di assegnazione (in caso di acquisto da cooperative), successioni o visure catastali per immobili che hanno subito variazioni di rendita o per utenti che utilizzano il nostro servizio per la prima volta.



IL SERVIZIO OFFERTO PER L'IMU

I nostri operatori provvedono:

- al calcolo dell'imposta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle aliquote deliberate dal Comune nel quale è ubicato l'immobile;
- alla compilazione del modello di pagamento: bollettino postale o F24
- alla compilazione, qualora ne ricorra l'obbligo, della dichiarazione IMU.



TASI E TARI

TASI e **TARI** costituiscono la componente della IUC (Imposta Unica Comunale) riferita ai servizi Comunali.

La **TASI** è un tributo per i servizi indivisibili, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati (compresa l'abitazione principale), aree scoperte e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.

- **L'aliquota** base è definita dalla legge nello 0,1%; il comune può azzerarla o aumentarla ma in ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per il singolo immobile, non può superare l'aliquota massima prevista per l'IMU (0,6% per l'abitazione principale – 1,06% per gli altri immobili).
- **Il valore** su cui calcolare l'imposta è lo stesso dell'IMU.

Se l'immobile è occupato da soggetto diverso dal proprietario (locatario, comodatario) il tributo è dovuto in parte dal possessore ed in parte dall'utilizzatore dell'immobile sulla base di percentuali previste dal singolo Comune.

La **TARI** è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, **a carico dell'utilizzatore dell'immobile.**



ISE-ISEE-ISEEU

L'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) attestano la situazione economica della famiglia e vengono utilizzati da Enti o da Istituzioni per concedere prestazioni assistenziali o agevolazioni su servizi di pubblica utilità.

L'Ise è l'indicatore che definisce la situazione economica del nucleo familiare.

L'Isee scaturisce invece dal rapporto tra l'Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.



CGIL

CAAF



■ PERCHÉ PRESENTARE LA DSU: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La DSU, presentata in forma di autocertificazione, è il modulo con il quale il cittadino dichiara tutti gli elementi utili ai fini della determinazione dell'ISE che viene poi utilizzato per richiedere alle Pubbliche Amministrazioni benefici quali:

- **Assegno di maternità** concesso dai Comuni.
- **Assegno di sostegno al nucleo familiare** con almeno **tre figli minori**.
- **Buono di sostegno** al pagamento del **canone di affitto**.
- **Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità**: telefono, bonus energia elettrica, bonus gas.
- **Social card** o Carta acquisti.
- **Prestazioni scolastiche**: buoni libro, borse di studio, mense, trasporti.
- **Agevolazioni per studenti universitari**.
- **Asili nido** e altri servizi educativi per l'infanzia.
- **Servizi socio-sanitari** domiciliari, diurni, residenziali ecc.
- Benefici previsti da Comuni, Province, Regioni quali ad esempio riduzioni su: **trasporto pubblico, ticket sanitari** ecc.

L'ISEE potrebbe essere prevista dall'ente impositore, anche per subordinare a tale indicatore la fruizione di benefici in relazione al pagamento di tributi quali ad esempio le Addizionali Regionali e Comunali, l'IMU, la TARI (nuova Tassa rifiuti), la TASI (nuova Tassa sui servizi indivisibili).

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere definito il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Al momento della stesura di questa Guida il Decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non è possibile rappresentarne i contenuti.

■ L'ISEEU: CALCOLO ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per gli studenti universitari è prevista la possibilità di fruire di prestazioni sociali agevolate, non destinate alla generalità degli studenti.



Per accedere a prestazioni quali:

- **le borse di studio,**
- **i prestiti d'onore,**
- **i servizi abitativi,**
- **i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli,**

la legge prevede che:

- occorre individuare le condizioni economiche dello studente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) **integrato con gli ulteriori criteri fissati per l'ISEEU;**
- occorre individuare il nucleo familiare del richiedente i benefici, **tenendo conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente.**

L'ISEEU è quindi un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università e precisamente:

- i redditi e i patrimoni dei fratelli/sorelle dello studente concorrono alla formazione dell'indicatore per il 50%;
- sono presi in considerazione redditi e patrimoni posseduti all'estero;
- lo studente avente nucleo familiare a se stante potrà essere considerato "*indipendente*" solo qualora si verifichino determinate condizioni.

I limiti reddituali per accedere ai benefici, vengono definiti dalle Università.



LE SCADENZE

La certificazione ISE-ISEE, che deve essere presentata all'ente erogatore del servizio unitamente alla richiesta di beneficio, è unica per tutti i servizi ed **ha validità annuale** a partire dal giorno di presentazione della DSU.

I termini di presentazione delle singole richieste di beneficio sono stabiliti dagli enti erogatori.



DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU E CALCOLO ISE

- Documento d'identità valido di chi presenta la domanda.
- Codice fiscale (tessera) del richiedente e dei componenti il nucleo familiare al momento della domanda.
- Se nel nucleo sono presenti soggetti con invalidità oltre il 66% occorre certificazione che attesta il riconoscimento dell'invalidità.



segue DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU E CALCOLO ISE

- Ultima dichiarazione dei redditi (730/UNICO) dei componenti il nucleo familiare.
- In caso di esonero dalla dichiarazione, ultimo modello CUD o altra certificazione, rilasciata da chi ha corrisposto il reddito dei componenti il nucleo familiare.
- Visure catastali per immobili posseduti dai componenti del nucleo familiare al 31/12 dell'anno precedente.
- In presenza di mutui, contratti per l'acquisto o la costruzione dei beni immobili dichiarati, l'ammontare del capitale residuo alla data del 31/12 dell'anno precedente.
- Se l'abitazione principale del nucleo familiare è in locazione: importo del canone pagato ed estremi di registrazione del contratto di locazione.
- Saldo al 31/12 dell'anno precedente di: conti correnti bancari/postali, libretti di risparmio con codice CAB e ABI della Banca o della Posta di tutti i componenti il nucleo familiare.
- Ammontare al 31/12 dell'anno precedente di capitali investiti in: BOT, CCT, azioni, titoli o fondi di investimento e dei premi assicurativi posseduti dai componenti del nucleo familiare.
- Il dato relativo al patrimonio posseduto dai soci delle società di persona o dal titolare dell'impresa individuale deve essere richiesto al soggetto che elabora la contabilità della società o dell'impresa ed autocertificato dal richiedente.
- Per richiedere la riduzione delle utenze Telecom occorre l'ultima bolletta pagata con il prospetto degli addebiti e la fotocopia del libretto di pensione per invalidità civile o pensione sociale o il certificato di iscrizione all'ufficio di collocamento per capo famiglia disoccupato.



IL SERVIZIO OFFERTO PER ISE-ISEE-ISEEU

I nostri operatori provvedono:

- ad assistere il cittadino nella compilazione della DSU
- a predisporre il calcolo ISE-ISEE-ISEEU
- a trasmettere in via telematica i dati alla Banca dati INPS
- all'archiviazione delle dichiarazioni nei tempi e con le modalità previsti dalla Legge.

In caso di servizio in convenzione con l'ente erogatore della prestazione, il CAAF provvede anche

- a trasmettere i dati all'ente (Comuni, Università)



RED

Il RED è la dichiarazione che l'INPS richiede al fine di procedere annualmente, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni legate al reddito, alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e/o assistenziali e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza.



CGIL

CAAF



■ CHI DEVE O NON DEVE PRESENTARE IL RED

La regola generale prevede che:

- **NON DEVE PRESENTARE IL RED** chi, per obbligo o per facoltà, **presenta la dichiarazione dei redditi** (730 o Unico) e **non possiede** redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione.
- **DEVE PRESENTARE IL RED**
 - chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non indicati in 730 o Unico (redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione)
 - chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta
 - chi non ha alcun reddito oltre la pensione

Le eccezioni alla regola generale della presentazione della dichiarazione dei redditi. Indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico), **il pensionato è obbligato alla presentazione del RED**, qualora sia titolare di uno dei seguenti redditi:

- Reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente prestato all'estero
- Redditi di lavoro autonomo, anche se presenti nella dichiarazione dei redditi
- Reddito derivante da prestazioni coordinate e continuative a progetto
- Redditi di capitale quali interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento ecc.
- Prestazioni assistenziali in danaro erogate dalla Stato o altri Enti Pubblici
- Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF
- Pensioni erogate da Stati esteri
- Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso erogate da soggetti residenti in Stati esteri



I DOCUMENTI UTILI

- dichiarazione dei redditi (730/UNICO), modello CUD, ogni altra certificazione rilasciata da chi ha corrisposto il reddito
- visura catastale, attestazioni degli Istituti di credito, estratti conto bancari postali ecc. ed ogni altra documentazione che dimostri il possesso di eventuali redditi esenti.

I NOSTRI OPERATORI PROVVEDONO:

- ad assistere il cittadino nella compilazione del Modello RED
- a trasmettere in via telematica i dati alla Banca dati INPS
- all'archiviazione delle dichiarazioni nei tempi e con le modalità previsti dalla Convenzione INPS.



BONUS ENERGIA E GAS

Il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica /gas) ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica /gas.

Il bonus energia è previsto anche nei casi in cui una grave malattia imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

CARTA ACQUISTI o "SOCIAL CARD"

Si tratta di una carta di pagamento prepagata istituita per il sostegno di cittadini in possesso di particolari requisiti di disagio.



CGIL

CAAF



Il bonus energia elettrica è uno “sconto” applicato con una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica.

Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Il bonus energia elettrica può essere erogato:

- in presenza di un **disagio economico** certificato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare
- in presenza di un **disagio fisico** di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall’ASL. Sono previsti importi differenziati da assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati.

I due bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

REQUISITI RICHIESTI PER IL DISAGIO ECONOMICO

- L’utente richiedente deve essere l’intestatario della fornitura elettrica ad uso domestico utilizzata nella propria abitazione di residenza.
- L’indicatore ISEE deve avere un valore non superiore a 7.500 euro; tale limite si eleva a 20.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti 4 o più figli fiscalmente a carico.
- La potenza impegnata non deve superare i 3 kW (Kilowatt) se i residenti nell’abitazione sono fino a 4; tale limite si eleva fino a 4,5 kW (Kilowatt) per un numero di residenti superiore a 4.

REQUISITI RICHIESTI PER IL DISAGIO FISICO

- L’utente richiedente deve essere l’intestatario della fornitura elettrica ad uso domestico utilizzata nella propria abitazione di residenza.
- L’utente richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare deve trovarsi in condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di una apparecchiatura elettromedicale **necessaria al mantenimento in vita**. Le gravi condizioni di salute devono essere certificate dalla ASL con apposito modulo.



IL BONUS GAS

È una riduzione sulle bollette del gas naturale dell'abitazione di residenza riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose.

Il bonus può essere richiesto da:

- clienti domestici **diretti** (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- clienti domestici **indiretti** (utilizzano un impianto condominiale centralizzato), in tal caso il beneficio sarà riconosciuto in un'unica soluzione con pagamento tramite bonifico;
- clienti **misti**, in tal caso l'agevolazione viene riconosciuta nella bolletta.

Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola.

REQUISITI RICHIESTI

L'indicatore ISEE deve avere un valore non superiore a 7.500 €; tale limite si eleva a 20.000 € nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti 4 o più figli fiscalmente a carico.



CARTA ACQUISTI O "SOCIAL CARD"

È una normale carta di pagamento prepagata, utilizzabile in tutti i negozi di generi alimentari e supermercati abilitati. È utilizzabile anche per l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici oltre che per ottenere sconti nei **negozi convenzionati** che sostengono il programma Carta Acquisti.

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE LA "CARTA ACQUISTI"

Beneficiari della carta acquisti sono i **soggetti di età non inferiore a 65 anni oppure di età inferiore a 3 anni** (in questo caso il titolare della carta è il genitore o chi esercita la patria potestà) in possesso dei requisiti di seguito rappresentati.



**Per
i soggetti
di età
pari
o superiore
a 65 anni**

- **Non avere oppure avere trattamenti pensionistici o assistenziali** che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a:
 - € 6.781,76 all'anno (per l'anno 2014), se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni,
 - € 9.042,34 all'anno (per l'anno 2014), se di età pari o superiore a 70 anni.
- **Avere un ISEE**, in corso di validità al momento della domanda, inferiore a:
 - € 6.781,76 per domande presentate nel 2014
- **Non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:**
 - intestatario/i di **più di una utenza elettrica domestica**;
 - intestatario/i di **utenze elettriche non domestiche**;
 - intestatario/i di **più di una utenza del gas**;
 - proprietario/i di **più di un autoveicolo**;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al **25%**, di **più di un immobile ad uso abitativo**;
 - proprietario/i, con **una quota superiore o uguale al 10%**, di **immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7**;
 - titolare/i di un **patrimonio mobiliare**, come rilevato nella dichiarazione ISEE, **superiore a € 15.000**;
- **Non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni** in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

**Per
i soggetti
di età
inferiore
a 3 anni**

- **Avere un ISEE**, in corso di validità al momento della domanda, inferiore a:
 - € 6.781,76 per domande presentate nel 2014
- **Non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:**
 - intestatari di **più di una utenza elettrica domestica**;
 - intestatari di **più di una utenza elettrica non domestica**;
 - intestatari di **più di due utenze del gas**;
 - proprietari di **più di due autoveicoli**;
 - proprietari, con **una quota superiore o uguale al 25%**, di **più di un immobile ad uso abitativo**;
 - proprietari, con **una quota superiore o uguale al 10%**, di **immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7**;
 - titolari di un **patrimonio mobiliare**, come rilevato nella dichiarazione ISEE, **superiore a € 15.000**.



IL BONUS ENERGIA E GAS



SCADENZE PER BONUS ENERGIA E GAS

L'istanza deve essere presentata al comune di residenza o, al CAAF se il comune ha stipulato apposita convenzione. La richiesta ha **validità di 12 mesi**, rinnovabile con presentazione di apposita istanza. Nessuna domanda di rinnovo è prevista per il bonus energia con disagio fisico.



DOCUMENTI UTILI PER LA RICHIESTA DI BONUS ENERGIA E GAS

- Documento d'identità valido e codice fiscale di chi presenta la domanda.
- Isee in corso di validità.
- Bolletta energia elettrica e/o fornitura gas.
- Certificazione ASL per il disagio fisico.



IL SERVIZIO OFFERTO PER I BONUS ENERGIA E GAS

I nostri operatori provvedono:

- ad assistere il cittadino nella compilazione dell'istanza,
- a trasmettere i dati al Comune e agli enti erogatori in presenza di convenzioni,
- ad archiviare le dichiarazioni.

**I bonus energia e gas e la carta acquisti,
quando ricorrono le condizioni, sono cumulabili**



CARTA ACQUISTI O "SOCIAL CARD"



SCADENZA DELLA CARTA ACQUISTI

La carta non ha scadenza e quindi non necessita di riproporre la domanda. Poiché l'ISEE ha però una validità annuale, l'INPS prevede l'invio di una lettera al titolare della carta nel bimestre antecedente la scadenza della dichiarazione ISEE, al fine di ripresentarla in tempo.



IL SERVIZIO OFFERTO PER LA CARTA ACQUISTI

I nostri operatori provvedono:

- ad assistere il cittadino nella compilazione della DSU e a predisporre il calcolo ISE-ISEE,
- ad assistere il cittadino nella compilazione del Modulo di domanda che lo stesso, insieme all'originale e ad una fotocopia del documento d'identità, dovrà presentare all'Ufficio postale.



RICHIESTA DETRAZIONI FISCALI

Le detrazioni fiscali per familiari a carico sono sgravi fiscali che i lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) al fine di ottenere il beneficio ogni mese in busta paga o nella rata di pensione.



CGIL

CAAF



Per ottenere le detrazioni fiscali per familiari a carico, deve essere presentata apposita domanda al datore di lavoro o ente pensionistico, indicando anche i codici fiscali dei familiari per i quali si richiede il beneficio.

Sono considerati fiscalmente a carico, se il loro reddito complessivo annuo non supera € 2.840,51:

- **il coniuge** se non legalmente ed effettivamente separato
 - **i figli**, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
- anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale;**
- **gli altri familiari** di cui all'art. 433 del codice civile, e più precisamente:
 - coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - discendenti dei figli
 - genitori e ascendenti prossimi, anche naturali
 - genitori adottivi
 - generi e nuore
 - suocero e suocera
 - fratelli e sorelle, anche unilaterali

questi familiari devono convivere con il contribuente che sostiene il carico fiscale oppure ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Se le detrazioni sono state attribuite in misura errata dal datore di lavoro o ente pensionistico, ovvero se il contribuente non le ha richieste ovvero non ne ha fruito durante l'anno, la correzione o la fruizione può avvenire attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.



GLI IMPORTI ANNUI DELLE DETRAZIONI

■ CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO DEL RICHIEDENTE (1)	IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
fino a € 15.000	€ 800 teoriche – [110 x (Reddito Complessivo : 15.000)]
da € 15.001 a € 29.000	€ 690 effettive
da € 29.001 a € 29.200	€ 690 effettive + € 10 spettanti
da € 29.201 a € 34.700	€ 690 effettive + € 20 spettanti
da € 34.701 a € 35.000	€ 690 effettive + € 30 spettanti
da € 35.001 a € 35.100	€ 690 effettive + € 20 spettanti
da € 35.101 a € 35.200	€ 690 effettive + € 10 spettanti
da € 35.201 a € 40.000	€ 690 effettive
da € 40.001 a € 80.000	€ 690 teoriche x [(80.000 – Reddito Complessivo) : 40.000]
oltre € 80.000	non spetta

■ FIGLIA CARICO

DETRAZIONE TEORICA	CONDIZIONE
€ 1.220	Figlio di età inferiore a tre anni
€ 950	Figlio di età superiore a tre anni
€ 1.620	Figlio con handicap di età inferiore a tre anni
€ 1.350	Figlio con handicap di età superiore a tre anni

Gli importi delle detrazioni per i figli a carico sopra riportati sono teorici; l'ammontare effettivo dovrà essere calcolato utilizzando una formula matematica che tiene conto del reddito complessivo (1) del richiedente.

■ ALTRI FAMILIARI A CARICO

Detrazione teorica per altri familiari a carico di cui all'art. 433 c.c.
€ 750

Detrazione effettiva

€ 750 teoriche x [(80.000 – Reddito Complessivo – Abitazione Principale) : 80.000]

(1) Il reddito complessivo è considerato al netto di quello dell'abitazione principale e relative pertinenze.



RICHIESTA DETRAZIONI FISCALI PER FAMILIARI A CARICO



SCADENZE PER LA RICHIESTA DI DETRAZIONI FISCALI

Il modello di richiesta viene presentato di norma al momento dell'assunzione o all'atto di presentazione della domanda di pensione; deve essere ripresentato solo nel caso in cui si verificano variazioni alla situazione precedentemente dichiarata.



DOCUMENTI UTILI PER LA RICHIESTA DI DETRAZIONI FISCALI

- Codice fiscale (tessera) del richiedente e dei familiari per i quali si richiede il carico

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico residenti all'estero, oltre al codice fiscale, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono fruire di detrazioni per familiari non residenti, devono richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, che rilasceranno il codice previo esame della richiamata documentazione.



IL SERVIZIO OFFERTO

I nostri operatori provvedono:

- all'assistenza alla compilazione del modello di richiesta;
- alla trasmissione dei dati di variazione all'ente pensionistico convenzionato.



SUCCESSIONI

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto (deceduto) ad altri soggetti (eredi).

Può essere legittima o testamentaria, ma è importante sapere che in entrambi i casi da essa scaturiscono obblighi di natura tributaria e giuridica.



CGIL

CAAF



In presenza di immobili di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata la dichiarazione di successione, mentre occorre verificarne l'obbligo se nella massa ereditaria sono presenti solo beni mobili.

La compilazione non richiede l'intervento del notaio

La successione può essere:

- **legittima**, se la persona deceduta non aveva fatto "testamento": l'eredità si devolve agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge;
- **testamentaria**, se il deceduto aveva predisposto un testamento: l'eredità si devolve alle persone e per le quote in esso indicate.

L'eredità può essere:

- accettata in modo puro e semplice;
- accettata con beneficio di inventario;
- rinunciata.

Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto (ad esempio fare operazioni sui conti correnti o chiedere la riscossione di ratei di pensione maturati e non riscossi, ecc.), è bene informarsi al fine di non vedersi precludere la possibilità di rinunciare all'eredità.



■ CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La presentazione deve essere effettuata da uno degli eredi. In presenza di più eredi non è prevista una gerarchia nell'obbligo dichiarativo: la dichiarazione presentata da uno ha effetto per tutti gli eredi.

Il decesso di una persona presuppone per gli eredi anche altri adempimenti di varia natura quali ad esempio:

- passaggio di proprietà dell'autoveicolo
- cambio di intestazione delle utenze
- accollati di mutuo
- chiusura posizioni bancarie/assicurative
- subentro nei contratti di locazione
- dichiarazione dei redditi e pagamento IMU del deceduto.



DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



SCADENZE

La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire **entro un anno dalla data del decesso** e va inoltrata all'Ufficio delle Entrate del comune di residenza del deceduto.



DOCUMENTI UTILI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- Certificato di morte
- Stato di famiglia del defunto al momento del decesso
- Stato di famiglia degli eredi
- Codice fiscale del defunto e degli eredi (tessera)
- Dati anagrafici di eventuali eredi premorti
- Atti di provenienza degli immobili (rogiti, dichiarazione di successione ecc.)
- Atti di donazione fatti in vita dal deceduto agli eredi
- Documentazione catastale
- Testamento se esiste
- Per rapporti bancari o postali: certificazione della banca o della posta attestante la situazione alla data del decesso.



IL SERVIZIO OFFERTO PER LA SUCCESSIONE

I nostri operatori provvedono:

- alla stesura e presentazione della dichiarazione di successione,
- alla stesura e presentazione della voltura catastale,

ed in generale offrono consulenza in materia di successione e diritti ereditari.



COLF E BADANTI

Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non auto sufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e i diritti di chi è curato!

È importante conoscere le regole contrattuali ed esigerne il rispetto.



CGIL

CAAF



L'assunzione di una colf e/o badante presuppone una serie di adempimenti da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

■ PER I LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELLA U.E.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea, il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato, con riferimento al CCNL, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. È però necessario che sia in possesso del codice fiscale e di un documento di identità.

■ PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.

■ **Se il lavoratore si trova in Italia**, con regolare permesso di soggiorno, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

■ **Se il lavoratore risiede all'estero** il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell'anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro. Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l'immigrazione lo trasmette per via telematica insieme alla proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, che **rilascerà al lavoratore il visto d'ingresso da lui precedentemente richiesto**.

Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, deve recarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata A/R postale.

La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.



Il datore di lavoro:

- dovrà in ogni caso garantire quanto stabilito dal “Decreto Flussi” in vigore al momento della richiesta in merito all’orario di lavoro settimanale ed al reddito annuo;
- per l’assunzione di una colf dovrà dimostrare di possedere, al netto delle ritenute fiscali, un reddito annuo (anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi) di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere, maggiorato dei contributi da versare;
- per l’assunzione di una badante, il datore di lavoro non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica, se egli stesso o un componente della sua famiglia sono affetti da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza;
- dovrà impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- dovrà assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

■ L’ASSUNZIONE

La comunicazione di assunzione deve essere presentata agli uffici Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione è efficace anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL, nonché della Prefettura - ufficio territoriale del Governo.

Il rapporto di lavoro deve essere totalmente regolare: evitare di sottoscrivere contratti ad ore ridotte e contribuzione solo parzialmente regolare.

Le diverse voci retributive vanno distinte e pagate alle scadenze previste dal contratto: mai spalmare mese per mese tredicesima, indennità di ferie e TFR.

Nella lettera di assunzione è bene chiarire gli aspetti riguardanti la regolamentazione del lavoro straordinario festivo e feriale.

Nei rapporti di lavoro che prevedono la convivenza familiare della lavoratrice, occorre denunciarne la presenza all’autorità di Pubblica Sicurezza della propria città. La denuncia deve essere presentata dal proprietario dell’appartamento.

Alla fine di ogni anno solare o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, va rilasciata alla lavoratrice una dichiarazione in carta semplice attestante le retribuzioni corrisposte nell’anno.



DOCUMENTI NECESSARI PER FORMALIZZARE IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

DATORE DI LAVORO CITTADINO ITALIANO – COMUNITARIO O NEOCOMUNITARIO

- documento d'identità in corso di validità
- codice fiscale (documento rilasciato dall'amministrazione finanziaria)
- dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato (se già presentata in precedenza)
- eventuale copia atti rilasciati per amministrazione di sostegno e tutela

DATORE DI LAVORO EXTRACOMUNITARIO

- passaporto in corso di validità
- codice fiscale (documento rilasciato dall'amministrazione finanziaria)
- carta di soggiorno/permesso di soggiorno
- ricevuta posta assicurata per rinnovo se il permesso o carta sono scaduti
- dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato (se già presentata in precedenza)
- eventuale copia atti rilasciati per amministrazione di sostegno e tutela

PERSONA DA ASSISTERE (se diversa dal datore di lavoro)

- codice fiscale (documento rilasciato dall'amministrazione finanziaria)
- documento d'identità in corso di validità

LAVORATORE CITTADINO ITALIANO – COMUNITARIO O NEOCOMUNITARIO

- documento d'identità valido
- codice fiscale (documento rilasciato dall'amministrazione finanziaria)

LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CON PERMESSO

- passaporto in corso di validità
- codice fiscale (documento rilasciato dall'amministrazione finanziaria)
- permesso o carta di soggiorno
- ricevuta posta assicurata per rinnovo se il permesso o carta sono scaduti

LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CON REGOLARIZZAZIONE DA FLUSSI

- passaporto in corso di validità
- codice fiscale (documento rilasciato dall'amministrazione finanziaria)
- nulla osta rilasciato dalla prefettura
- contratto di soggiorno rilasciato dalla prefettura
- ricevuta posta assicurata per rilascio permesso di soggiorno



COLF E BADANTI



IL SERVIZIO OFFERTO PER GESTIONE COLF E BADANTI

I nostri operatori provvedono:

- alla predisposizione della modulistica per l'assunzione;
- all'apertura della posizione assicurativa INPS-INAIL;
- alla compilazione dei prospetti paga mensili;
- alla predisposizione e compilazione dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi INPS trimestrali;
- alla dichiarazione sostitutiva reddito annuale ai fini fiscali;
- alla gestione ed informazioni sul contratto (CCNL).



SISTEMA TRIBUTARIO

Il sistema tributario italiano è l'insieme delle norme tributarie e si ispira ad alcuni principi della Costituzione:

- *tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge (art.3)*
- *tutti sono tenuti all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)*
- *tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 comma 1)*
- *il sistema tributario è informato a criteri di progressività (art. 53 comma 2)*
- *i tributi sono dovuti solo in base alla Legge (art. 23 principio della legalità)*



CGIL

CAAF



IRPEF


Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: è l'imposta principale del nostro ordinamento tributario, è personale e progressiva per scaglioni di reddito con aliquota crescente (maggiore è il reddito, maggiore è l'imposta dovuta). L'IRPEF è un'imposta che segue i principi costituzionali della **capacità contributiva e della progressività** (art. 53 della Costituzione) ed è uguale su tutto il territorio dello Stato.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Imposta introdotta da una legge dello Stato che ha previsto inizialmente un'aliquota ordinaria uguale per tutti: successivamente alcune **Regioni** l'hanno aumentata, altre l'hanno differenziata a seconda della tipologia di reddito prodotto dal contribuente. Il contribuente dovrà versare in base all'aliquota deliberata dalla Regione in cui ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno d'imposta.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Imposta introdotta da una legge dello Stato secondo la quale sono i **Comuni** che decidono se deliberarne l'applicazione; conseguentemente non è dovuta in tutti i Comuni. Il contribuente dovrà versare in base all'aliquota stabilita dal Comune in cui ha il domicilio fiscale all'1 gennaio dell'anno d'imposta.





LA STRUTTURA DELL'IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO somma dei:

- Redditi fondiari assoggettabili all'Irpef
- Redditi di lavoro dipendente
- Redditi d'impresa
- Redditi di lavoro autonomo
- Redditi di capitale
- Redditi diversi (redditi posseduti e prodotti nell'anno)



ONERI DEDUCIBILI:

- Spese sostenute nell'anno che la legge consente di portare in diminuzione del reddito complessivo

DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

- Valore dell'abitazione principale e relative pertinenze escluse dall'IMU

si determina il reddito da assoggettare a tassazione



REDDITO IMPONIBILE su cui applicare le aliquote IRPEF

SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPOSTA SUI REDDITI INTERMEDI
fino a €15.000	23%	sull'intero importo corrispondente a € 3.450
da € 15.001 fino a € 28.000	27 %	€ 3.450 + 27% sulla parte eccedente a € 15.000
da € 28.001 fino a € 55.000	38 %	€ 6.960 + 38% sulla parte eccedente a € 28.000
da € 55.001 fino a € 75.000	41 %	€ 17.220 + 41 % sulla parte eccedente a € 55.000
da € 75.001	43%	€ 25.420 + 43% sulla parte eccedente a € 75.000



IMPOSTA LORDA



DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- spettano se il contribuente ha dei familiari "fiscalmente a carico"

DETRAZIONI PER LAVORO/PENSIONE

- spettano in relazione alla tipologia e all'entità dei redditi

DETRAZIONI PER ONERI

Quota percentuale di determinate spese sostenute quali ad esempio:

- Il 19% di spese sanitarie, interessi passivi per mutui ipotecari, spese funebri ecc,
- Il 24% per erogazioni liberali a Onlus e partiti o movimenti politici,
- Il 50% di spese finalizzate all'arredo di immobili in ristrutturazione,
- Il 36%-41%-50%-65% per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- Il 55% - 65% per spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici, ecc.



IMPOSTA NETTA



LA STRUTTURA DELLE ADDIZIONALI

REDDITO IMPONIBILE determinato come per l'IRPEF

X

ALIQUOTE DELIBERATE DALLA REGIONE

comprese tra 1,23% e 1,73%

ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE

massimo 0,8%

=

IMPOSTA NETTA

Le Regioni e i Comuni possono definire le modalità di calcolo, che può essere effettuato per **scaglioni di reddito** (come l'IRPEF) e prevedere **esenzioni** per determinate **fasce e/o tipologie di reddito** o per **condizioni soggettive** del contribuente.



LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) **ogni anno, se esiste l'obbligo, occorre presentare la dichiarazione** che riepiloga tutti i redditi prodotti e posseduti nell'anno precedente.

Anche coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi hanno la facoltà di presentarla al fine di ottenere benefici quali:

Recupero ritenute versate in eccesso

I casi più frequenti sono:

- detrazioni per familiari a carico spettanti e non riconosciute
- lavoratori stagionali/precari con contratto di lavoro a tempo determinato e reddito fino a € 8.000 che hanno subito ritenute
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e reddito fino ad euro 8.000 che hanno subito ritenute

Recupero oneri detraibili o deducibili

Il pensionato o il dipendente che ha **sostenuto spese relative a oneri deducibili o detraibili** e intende farli valere, può presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il rimborso

Recupero acconti

Il contribuente che ha **versato nel corso dell'anno uno o più acconti d'imposta**, calcolati in base ai redditi dell'anno precedente e non è più obbligato alla presentazione della dichiarazione, può presentarla al solo fine di ottenere il rimborso dell'acconto versato

Recupero eccedenze anno precedente

Il contribuente non più obbligato alla dichiarazione ma che ha presentato il Mod. Unico nell'anno precedente esponendo un'**eccedenza IRPEF e/o Addizionali all'IRPEF**, può recuperarle presentando la dichiarazione

Tassazione premi di produttività

Il lavoratore dipendente che ha percepito redditi derivanti da premi di produttività, ha facoltà di optare, se più vantaggiosa, per una tassazione differente da quella applicata dal sostituto d'imposta.




DICHIARAZIONE DEI REDDITI: I MODELLI 730 E UNICO

Sono previste due tipologie di dichiarazione:
modello **730** e modello **UNICO**.

Il contribuente che possiede i requisiti per compilare il modello 730 può, in alternativa, compilare il modello Unico.

Al contrario, chi presenta il modello Unico potrebbe non possedere i requisiti per accedere al modello 730.



CGIL

CAAF



■ IL MODELLO 730

Dal 1993 è stato introdotto, come tipo di dichiarazione dei redditi, oltre al modello Unico, anche il **modello 730**, che si inserisce nel quadro dell'**assistenza fiscale**.

L'assistenza fiscale è il sistema che consente al contribuente di semplificare i propri adempimenti fiscali rivolgendosi ad un CAAF per l'elaborazione del Modello 730.

Il **C.A.A.F.** - Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale - elabora il mod. 730 e provvede a:

- **effettuare i calcoli delle imposte**,
- **comunicare al Sostituto d'imposta, direttamente o per il tramite dell'Agenzia delle entrate, il risultato** contabile della dichiarazione,
- **il sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) provvede a trattenerne o rimborsare le imposte, nella busta paga o pensione, di competenza del mese di luglio,
- **presentare la dichiarazione** in via telematica all'Amministrazione Finanziaria.

■ QUANDO E COME SI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730

- **fino al 2013** poteva essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto che avevano un **sostituto d'imposta** almeno nei mesi di giugno e luglio;
- deve essere presentato ad un CAAF o ad un professionista abilitato, soggetti che hanno l'obbligo di apporre il **visto di conformità**;
- i redditi che si possono dichiarare sono:
 - redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
 - redditi fondiari
 - redditi di capitale
 - redditi di lavoro autonomo senza partita IVA
 - alcuni redditi diversi
- può essere presentato in **forma congiunta** dai coniugi: in questo caso il coniuge dichiarante può non avere un sostituto d'imposta; il conguaglio verrà effettuato dal sostituto del dichiarante;
- può essere presentato **per conto di persone incapaci**, compresi i minori, se per questi ricorrono le condizioni sopra indicate.



segue **QUANDO E COME SI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730**

A partire dal 2014 la platea dei soggetti che possono utilizzare il 730 è stata estesa anche a coloro che, pur non avendo un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio nei mesi di giugno e luglio, hanno percepito nell'anno d'imposta redditi di lavoro dipendente o solo alcuni redditi assimilati.

I contribuenti interessati potranno quindi presentare il modello 730 sempre se risultano soddisfatti i restanti requisiti precedentemente illustrati per usufruire dell'assistenza fiscale.

- **Se il risultato contabile della dichiarazione è a credito** riceveranno il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- **Se il risultato contabile della dichiarazione è a debito** dovranno effettuare il versamento delle imposte entro le scadenze.
In tal caso **il CAAF dovrà consegnare al contribuente**, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, **il modello F24 per il versamento.**

IN TUTTI I CASI IL MODELLO 730 PUÒ ESSERE PRESENTATO:

- **richiedendo assistenza:** il contribuente si avvale del CAAF o di una società ad esso convenzionata per la compilazione del modello in ogni sua parte.
- **autocompilato:** il contribuente provvede ad esporre correttamente tutti i dati personali, reddituali e di spesa negli appositi quadri.

In entrambi i casi il contribuente deve esibire al CAAF tutta la documentazione a corredo della dichiarazione.

Il CAAF, che ha l'obbligo di conservare copia della documentazione, appone il "visto di conformità" ossia una certificazione della correttezza dei dati.

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello Unico i contribuenti che:

- nell'anno d'imposta hanno posseduto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap, sostituti d'imposta Modelli 770 semplificato e ordinario;
- non sono residenti in Italia sia nell'anno d'imposta che in quello di compilazione;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.



Il **modello UNICO** è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

Il modello è differenziato in base alla tipologia dei soggetti interessati ed è codificato in base alle sotto elencate lettere:

PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche;

ENC quello riservato agli enti commerciali ed equiparati;

SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Il **saldo a debito** di IRPEF e delle addizionali risultante dal Modello UNICO, deve essere versato in banca o in posta direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il Modello F24.

Il **saldo a credito** di IRPEF e delle addizionali può essere:

- chiesto a rimborso;
- lasciato a credito per essere utilizzato in diminuzione di imposte eventualmente dovute per l'anno in corso o per l'anno successivo (eccezioni).

■ QUANDO E COME SI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

- **non esiste un Sostituto d'imposta** nei mesi di giugno e luglio 2014 o il datore di lavoro è un soggetto che non riveste tale qualifica **e non ricorrono le condizioni per poter presentare il 730** in assenza di Sostituto come precedentemente rappresentato;
- si è **fiscalmente residenti all'estero** nell'anno d'imposta e/o nell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- si è **titolari di partita IVA**;
- si è soci di una società di persone;
- per la dichiarazione del contribuente **deceduto** presentata da uno degli **eredi**.

Può essere presentato ad un CAAF, ad un intermediario abilitato, tramite internet o all'ufficio postale: variano i termini di scadenza in relazione alle modalità di presentazione.

Se presentato ad un CAAF, quest'ultimo non ha l'obbligo del visto di conformità.

Non può essere presentato in forma congiunta.



LE SCADENZE DELLA DICHIARAZIONE

Si tratta dei termini entro i quali il contribuente deve adempiere ai propri obblighi dichiarativi.

Di seguito vengono esposte le principali scadenze previste dalla Legge in relazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi e al pagamento dei tributi che ne possono scaturire.

In generale la norma prevede che **tutte le scadenze per i versamenti e gli adempimenti ricadenti di sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.**



MODELLO CUD

Entro il 28 febbraio il contribuente riceve:

- dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico il modello CUD (certificazione dei redditi corrisposti);
- la certificazione obbligatoria relativa ad altri redditi percepiti.



MODELLO 730

Entro il 31 maggio:

- **il contribuente che richiede assistenza alla compilazione** del modello base, deve presentare al CAAF tutta la documentazione necessaria;
- **il contribuente che compila in proprio il modello base** (autocompilato), deve presentare al CAAF il modello debitamente e correttamente compilato oltre a tutta la documentazione comprovante la conformità dei dati esposti nel modello con particolare riguardo ai redditi e alle ritenute subite, agli oneri detraibili e deducibili, alle imposte versate in acconto, alle eccedenze da precedenti dichiarazioni.

In entrambi i casi deve essere presentato anche il Modello con la scelta dell'otto e del cinque per mille anche se non viene espressa.

PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO UN SOSTITUTO D'IMPOSTA

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati):

- il contribuente, **in busta paga o nella rata di pensione**, riceve il conguaglio delle imposte che scaturiscono dal modello 730 (rimborso o trattenuta);
- in caso di rateizzazione dei versamenti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattate dalle retribuzioni/pensioni nei mesi successivi.



segue **PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO UN SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Entro il 30 settembre:

il contribuente può comunicare (sotto la sua responsabilità) al sostituto d'imposta di non volere effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

Nel mese di novembre:

il Sostituto d'imposta, **in busta paga o nella rata di pensione, trattiene l'importo delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata.**

PER I CONTRIBUENTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE POSSA EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

- Se dal Modello 730 emerge un **debito: riceveranno dal CAAF**, entro il decimo giorno antecedente la scadenza, il modello compilato e utile ad effettuare il **pagamento direttamente** presso una banca o ufficio postale (per la scadenza si fa riferimento a quelle previste per il modello UNICO);
- Se dal Modello 730 emerge un **credito: il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria** (indicativamente entro il mese di dicembre).



MODELLO UNICO

Se dalla dichiarazione emergono imposte a credito, il contribuente ha la facoltà di utilizzarlo in toto o in parte in compensazione di altre imposte a debito, oppure di chiedere il rimborso che in questo caso verrà effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria (indicativamente entro due anni).

Se dalla dichiarazione emergono imposte a debito, i versamenti dovranno essere effettuati a mezzo banca o posta con modello F24 alle seguenti scadenze:

Entro il 16 giugno, pagamento del saldo e dell'eventuale 1° acconto senza maggiorazione.

Entro il 16 luglio, pagamento del saldo e dell'eventuale 1° acconto con maggiorazione dello 0,4%.

Entro il 30 settembre il contribuente trasmette telematicamente alla Agenzia delle Entrate il modello UNICO/PF tramite:

- l'utilizzo del proprio codice PIN;
- il CAAF o altro intermediario abilitato.

Entro il 30 novembre pagamento della seconda o unica rata di acconto.



COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI

In caso di errori od omissioni commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO), è possibile correggere, modificare o integrare la dichiarazione originaria già presentata all'Agenzia delle Entrate attraverso diverse tipologie di dichiarazioni.

Le diverse modalità da adottare per sanare un errore e le relative sanzioni, sono determinate dai seguenti fattori:

- la diversa tipologia di dichiarazione originaria (Mod. 730 o Modello UNICO);
- la diversa tipologia di errore commesso;
- il soggetto che ha commesso l'errore (contribuente e/o CAAF).

TERMINE NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE	MODELLO DA PRESENTARE	TIPOLOGIA DI ERRORE COMMESSO
10 novembre per il CAAF	730 Rettificativo	In caso di errori commessi dal CAAF nell'imputazione dei dati.
25 ottobre per il contribuente	730 Integrativo a favore o neutro	In caso di errori od omissioni, commessi dal contribuente, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ovvero non influisce sulla determinazione delle imposte scaturite dal 730 ordinario.
30 settembre per il contribuente e per il CAAF	UNICO Correttivo nei termini	In caso di errata compilazione della dichiarazione dei redditi originaria (730 o UNICO), dovuta ad omissioni o dimenticanze del contribuente o del Caaf, che modificano il risultato contabile.
30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione per il contribuente e per il CAAF	UNICO Integrativo a favore o ravvedimento	



DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAAF PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



SONO SEMPRE NECESSARI

- Ultima dichiarazione dei redditi presentata
- Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico
- Documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- Denominazione, codice fiscale, indirizzo, tel/fax/e-mail del datore di lavoro che provvederà ad effettuare il conguaglio (se diversi da quello che ha rilasciato il CUD)
- Sentenza di separazione per coniugi separati/divorziati con figli a carico
- Tessera iscrizione alla CGIL o altre organizzazioni convenzionate

PER DICHIARARE I REDDITI SONO NECESSARI

- Visure catastali o atti notarili (acquisti/vendita) o successioni per redditi da terreni o fabbricati
- Mod. CUD per redditi di lavoro dipendente o assimilati, pensione, collaborazioni, gettoni di presenze, indennità erogate dall'INPS,
- Certificazione borse di studio
- Sentenza del tribunale per assegni periodici percepiti a seguito di separazione/divorzio
- Documentazione per redditi di fonte estera (pensioni estere)
- Certificazione dei redditi di capitale
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo occasionale e diritti d'autore
- Copia del contratto di locazione per immobili affittati
- Eventuale convalida di sfratto per morosità
- Ricevute di eventuali acconti versati (modelli F24).

PER DETRARRE/DEDURRE GLI ONERI SONO NECESSARI

- **Spese mediche:**
 - per visite mediche specialistiche o generiche, esami di laboratorio, degenze ospedaliere: ricevute, fatture, quietanze, ticket
 - per dispositivi medici (comprese le protesi): scontrino fiscale parlante o fattura da cui risulti la descrizione del dispositivo e la marcatura CE oltre che il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa
 - per acquisto di medicinali: scontrino fiscale parlante contenente quantità, natura, nome del prodotto o codice AIC, codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa
 - per acquisto o spese per veicolo destinato a portatore di handicap e/o per spese mediche/assistenza per i portatori di handicap: fatture/ricevute comprovanti la spesa e certificazione attestante invalidità o disabilità
 - per acquisto cani guida per non vedenti: fatture/ricevute di pagamento



DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAAF PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- per l'assistenza di soggetti non autosufficienti: fatture/ricevute rilasciata dal soggetto che presta assistenza, oltre a certificato medico attestante la condizione di non autosufficienza.
- **Mutui contratti per l'acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale:** quietanze di pagamento degli interessi passivi, contratto di acquisto dell'immobile e contratto di mutuo, fatture notarili, certificazione relativa alle spese accessorie (costi di intermediazione, oneri accessori, imposte e spese di istruttoria). Se il mutuo si riferisce alla costruzione o ristrutturazione servono inoltre le fatture dei lavori eseguiti e delle spese sostenute per opere di urbanizzazione e copia della DIA.

- **Spese per ristrutturazione:**

- per le spese di ristrutturazione della singola unità immobiliare: fatture o ricevute fiscali, ricevute del bonifico bancario, ricevuta della raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescara (per interventi iniziati prima del 14.5.2011)
- per le spese di ristrutturazione di parti comuni del condominio: dichiarazione dell'amministratore, tutta la documentazione attestante le spese, tabella millesimale delle quote di proprietà dei condomini.

Se le spese sono sostenute dall'inquilino o dal comodatario oltre ai documenti sopra indicati: contratto di comodato o di locazione oltre a dichiarazione di autorizzazione dei lavori da parte del proprietario.

- per l'acquisto di box pertinenziale: oltre ai documenti precedenti, dichiarazione dei costi di costruzione
- per l'acquisto di immobili ristrutturati: atto di acquisto dal quale risulti il diritto alla detrazione
- per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per forni) da destinare ad immobili ristrutturati: fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati, documenti attestanti il pagamento del bene agevolabile.
- **Spese di riqualificazione energetica:** fatture e bonifici, asseverazione e attestato di certificazione qualificazione energetica, ricevuta di trasmissione all'Enea; eventuale scheda allegato E/F; comunicazione Agenzia Entrate per prosecuzione lavori
- **Spese assicurazioni sulla vita,** infortuni, previdenza complementare: polizza o attestato dell'Assicurazione o del Fondo e ricevute di pagamento del premio
- **Spese di istruzione** (scuole superiori o università): ricevute o quietanze di pagamento e, se sostenute presso istituti privati, documento che attesti l'importo delle tasse e contributi previsti per analoghi corsi presso istituti pubblici.
- **Asili nido pubblici e privati:** fatture o ricevute fiscali relative al pagamento della retta.



DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAAF PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- **Assegno periodico corrisposto al coniuge:** sentenza di separazione o divorzio, copia dei bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma, codice fiscale del coniuge.
- **Detrazioni per gli inquilini:**
 - contratti di locazione abitazione principale (durata 4 + 4): contratto di locazione registrato Legge 431/98 art. 2, comma 1, ovvero contratto di locazione anche se non fa riferimento alla Legge 431/98 purché rinnovato tacitamente
 - contratti di locazione abitazione principale (durata 3 + 2): contratto di locazione registrato Legge 431/98 art. 2, comma 3, art. 4, comma 2 e 3 (regime convenzionato)
 - contratti di locazione abitazione principale per lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro: contratto di locazione registrato Legge 431/98 qualsiasi sia la tipologia del contratto Canoni locazione abitazione principale per giovani tra 20 e 30 anni: contratto di locazione registrato Legge 431/98 se il reddito complessivo non è superiore a € 15.493,70
 - canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede: contratto di locazione registrato (lo studente deve essere iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza ed in un comune distante almeno 100 km).
- **Altri oneri detraibili/deducibili quali:**
 - erogazioni liberali (istituti religiosi movimenti e partiti politici, ONLUS, ONG, società di mutuo soccorso, società sportive dilettantistiche): ricevuta del versamento postale, bancario, a mezzo di carte di credito o carte prepagate, assegno circolare
 - spese veterinarie: fatture rilasciate dal professionista
 - contributi previdenziali obbligatori e facoltativi (CSSN su RC-Auto, colf/badanti...): quietanza dei versamenti e/o bollettino C/C postale
 - attività sportiva ragazzi: fattura, ricevuta fiscale o quietanza di pagamento
 - intermediazione immobiliare: fattura emessa dal mediatore e copia del rogito
 - spese funebri: fatture o ricevute fiscali relative alle spese per il funerale.

PER DETRARRE ACCONTI PAGATI

- Modello F24 attestante acconti pagati
- Modello F24 in caso di eccedenze compensate per pagare altre imposte
- Comunicazione Agenzia Entrate per riconoscimento eccedenze d'imposta.



ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Sono quelle spese che, se previste dalla norma, possono dare diritto ad una detrazione dall'imposta o essere dedotte dal reddito complessivo.

Chi ha sostenuto queste spese può far valere il diritto alla detrazione e/o alla deduzione attraverso la dichiarazione dei redditi al fine di ottenere un rimborso o il pagamento di minori imposte.



CGIL

CAAF



ONERI DETRAIBILI AL 19% - AMBITO SANITARIO



ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITESU CUI APPLICARE IL 19%	ALTRE CONDIZIONI E/O FACOLTA
Spese sanitarie	Spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, occhiali, spese per farmaci e analisi, spese mediche generiche.	SI	parte eccedente € 129,11	
Spese sanitarie per portatori di handicap	Acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento dei portatori di handicap: arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella; costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni.	SI	100%	
Veicoli per portatori di handicap	<p>Acquisto di veicoli adatti alla guida e/o alla carrozzeria, oppure non adatti a seconda della tipologia di handicap.</p> <p>È possibile detrarre anche le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo, purché effettuate entro i 4 anni dall'acquisto e in ogni caso entro il limite complessivo di € 18.075,99.</p>	SI	massimo € 18.075,99 per ogni contribuente portatore di handicap	Spetta una volta ogni 4 anni tranne il caso di cancellazione dal PRA, rateizzabile in 4 anni (solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria).

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI



ONERI DETRAIBILI AL 19% - AMBITO SANITARIO

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%	ALTRE CONDIZIONI E/O FACOLTA
Cane guida per non vedenti	Acquisto di cani addestrati alla guida dei soggetti non vedenti	SI	100%	Spetta una volta ogni 4 anni tranne in caso di perdita dell'animale, rateizzabile in 4 anni.
Mantenimento cane guida	Detrazione annua forfettaria di € 516,46 per il mantenimento del cane guida	NO	Importo forfettario €516,46	
Interpretariato per sordomuti	Spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti, per i servizi di interpretariato	SI	100%	
Spese per addetti all'assistenza personale	Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica; rientra tra questa tipologia di spesa anche la retribuzione della "badante"	SI anche non a carico	Max €2.100 Condizioni: reddito complessivo del dichiarante non superiore a €40.000	Il limite si riferisce: ■ al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza, ■ al singolo soggetto non autosufficiente se la spesa è sostenuta da più contribuenti
Spese veterinarie	Spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva (veterinario, farmaci, ecc.)	NO	parte eccedente € 129,11 fino al limite massimo di €387,34	Il limite indicato è indipendente dal numero di animali posseduti.



ONERI DETRAIBILI AL 19% - INTERESSI PASSIVI

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%	ALTRE CONDIZIONI
Interessi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	Interessi su mutui ipotecari stipulati prima del 1993.	€ 4.000,00 per intestatario	La detrazione spetta fino all'anno nel corso del quale l'immobile non è più adibito ad abitazione principale, salvo che la variazione avvenga per motivi di lavoro. Nota: in caso di mutuo cointestato tra i coniugi, se uno è fiscalmente a carico dell'altro, chi fruisce della detrazione per coniuge a carico può detrarre anche la quota di interessi passivi dell'altro.
	Interessi su mutui ipotecari stipulati dal 1.1.1993 al 31.12.2000 Mutuo stipulato nei sei mesi successivi o precedenti l'acquisto.	€ 4.000,00 complessivi da suddividere fra i contitolari del mutuo	
	Interessi su mutui ipotecari stipulati dal 1.1.2001. Mutuo stipulato nell'anno successivo o precedente l'acquisto.		
Interessi su mutui ante 1993 per abitazione non principale	Interessi su mutui stipulati prima del 1993 per immobili non utilizzati come abitazione principale.	€ 2.065,83 per intestatario	
Interessi su mutui 1997 per recupero e manutenzione edilizia	Interessi su mutui stipulati nel 1997 per interventi recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria.	€ 2.582,28 complessive	Se il capitale preso a mutuo supera le spese sostenute (e documentate) per l'intervento edilizio, è necessario proporzionare gli interessi passivi.
Interessi su mutui per costruzione o ristrutturazione abitazione principale	Interessi su mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.	€ 2.582,28 complessive	
Interessi per prestiti e mutui agrari	Compete al contribuente che dichiara i terreni	imponibile reddito dei terreni	

Non sono detraibili gli interessi passivi sostenuti nell'interesse di familiari a carico, salvo il caso indicato nella nota



ONERI DETRAIBILI AL 19% - ALTRE SPESE

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%	ALTRE CONDIZIONI E/O FACOLTÀ
Assicurazioni rischio morte e invalidità	Premi per assicurazione per rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% o non autosufficienza.	SI	€ 630	Purché l'assicurazione non abbia facoltà di recesso.
Assicurazioni vita	Premi per assicurazione vita: la polizza deve essere stata stipulata entro il 31.12.2000.	SI		
Spese di istruzione	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.	SI	100% tasse/contributi statali	
Retta asili nido	Spese sostenute dai genitori per la retta degli asili nido (pubblici e privati) frequentati dai bimbi di età inferiore a 3 anni.	SI	€ 632 per ogni figlio	
Attività sportive dei ragazzi (età 5 / 18 anni)	Iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi.	SI	€ 210 per ciascun minore	
Spese funebri	Sostenute in dipendenza del decesso di un familiare (indicato dall'art. 433 del codice civile) anche non fiscalmente a carico.	NO	€ 1.549,37 per ciascun decesso	È possibile ripartire la quota tra più soggetti.
Intermediazione immobiliare	Compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.	NO	Max € 1.000	



ONERI DETRAIBILI AL 19% - ALTRE SPESE



ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%	ALTRE CONDIZIONI E/O FACOLTÀ
Contributi versati all'INPS per riscatto laurea di familiari a carico	I contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono: <ul style="list-style-type: none"> ■ detraibili, se sono stati pagati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico; ■ deducibili, se sono stati pagati dal soggetto interessato 	SI	100%	
Erogazioni a popolazioni colpite da eventi straordinari	Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati	NO	€ 2.065	
Erogazioni ad Ass.ni di promozione sociale	Erogazioni liberali in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge.	NO	€ 2.065,83	Versamento: postale, bancario, carte di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.
Erogazioni a società sportive dilett.	Erogazioni liberali a favore di società sportive dilettantistiche.	NO	€ 1.500	
Contributi a società di mutuo soccorso	Contributi associativi a favore di società di mutuo soccorso che assicurano ai soci sussidi in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia e aiuti alle famiglie dei soci defunti.	NO	€ 1.291,14	
Erogazioni a favore di istituti scolastici	Istituti di ogni ordine e grado statali e paritari; spese finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.	NO	100%	
Spese manutenzione beni culturali	Spese obbligatorie di manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico; se non obbligatorie, occorre certificazione della sovrintendenza del Ministero beni culturali attestante la necessità.	NO	100%	

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI



ONERI DETRAIBILI AL 19% - ALTRE SPESE

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%	ALTRE CONDIZIONI E/O FACOLTÀ
Erogazioni per attività culturali e artistiche	Erogazioni liberali a favore di Stato ed enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute per attività culturali.	NO	100%	
Erogazioni per il settore dello spettacolo	Erogazioni liberali a favore di organismi non lucrativi che operano nel settore dello spettacolo e musicale.	NO	2% del reddito complessivo	
	Somme versate al patrimonio o per la gestione della società La Biennale di Venezia.	NO	30% del reddito complessivo	
Borsa di studio erogata da Regioni e Province Autonome	Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione in sostituzione dell'erogazione della somma.	NO	100%	
Donazioni	Donazioni a favore dell'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova	NO	30% dell'imposta dovuta	



ONERI DETRAIBILI AL 24% - ALTRE SPESE

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 24%	ALTRE CONDIZIONI E/O FACOLTÀ
Erogazioni a ONLUS	Erogazioni liberali a ONLUS e altre associazioni (individuate con DPC) che svolgono interventi umanitari in Paesi non aderenti all'OCSE; in alternativa alla detrazione, la spesa può essere dedotta dal reddito	NO	€2.065 il limite è comprensivo di eventuali versamenti a favore di popolazioni colpite da calamità	Versamento: postale, bancario, carte di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.
Erogazioni in favore dei partiti e dei movimenti politici	Che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento Europeo, oppure abbiano almeno un rappresentante eletto a un Consiglio Reg.le o ai Consigli Prov.li di Trento e Bolzano.	NO	100% su importi compresi tra 50 e 10.000 € annui	



ONERI DETRAIBILI AL 36% - 41% - 50% - 55%

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE (in 10 rate)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (per le parti comuni condominiali anche per manutenzione ordinaria) ■ Prevenzione di atti illeciti, eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche (in generale), bonifica dell'amianto, fotovoltaico per produzione energia elettrica ■ Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ■ Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (25% del prezzo acquisto) 	dall'1.10.2006 al 25.06.2012	€ 48.000 per immobile	36%
	dal 26.06.2012 al 31.12.2014	€ 96.000 per immobile	50%
	dall'1.01.2015 al 31.12.2015		40%
<p style="text-align: center;">Adozione di misure antisismiche su immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alto rischio (zone 1 e 2)</p>	dal 4.08.2013 al 31.12.2014	€ 96.000 per immobile	65%
	dall'1.01.2015 al 31.12.2015		50%
	dall'1.01.2016	€ 48.000 per immobile	36%
<p>Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione</p>	dal 6.06.2013 al 31.12.2014	€ 10.000 per immobile	50%

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI



ONERI DETRAIBILI AL 36% - 41% - 50% - 55%

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITESU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE (dal 2011 in 10 rate)
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	dall'1.01.2007 al 5.06.2013	€ 181.818,18	55%
	dal 6.06.2013 al 31.12.2014	€ 153.846,15	65%
	dall'1.01.2015 al 31.12.2015	€ 200.000	50%
	dall'1.01.2016	€ 48.000	36%
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	dall'1.01.2007 al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	dal 6.06.2013 al 31.12.2014	€ 92.307,69	65%
	dall'1.01.2015 al 31.12.2015	€ 120.000	50%
	dall'1.01.2016	€ 48.000	36%
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione ■ Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (dall'1.01.2008) ■ Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dall'1.01.2012) 	dall'1.01.2007 al 5.06.2013	€ 54.545,45	55%
	dal 6.06.2013 al 31.12.2014	€ 46.153,84	65%
	dall'1.01.2015 al 31.12.2015	€ 60.000	50%
	dall'1.01.2016	€ 48.000	36%
Interventi sopra descritti effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	dall'1.01.2007 al 5.06.2013	I limiti sono quelli riferiti alla tipologia di interventi sopra descritti e corrispondenti alla analoga misura di detrazione	55%
	dal 6.06.2013 al 30.06.2015		65%
	dall'1.07.2015 al 30.06.2016		50%
	dall'1.07.2016		36%



DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI LOCAZIONE	REQUISITI	IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 150 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Contratto stipulato o rinnovato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4, commi 2 e 3. della Legge 431/98	€ 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 247,90 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, per la propria abitazione principale ma solo se diversa da quella dei genitori Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
Detrazione per canoni di locazione per lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro	Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione per i primi tre anni dal trasferimento di residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo (purché situato a non meno di 100 Km dal precedente e comunque in un'altra regione)	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 495,80 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
Detrazione per canoni di locazione degli studenti universitari	Contratto stipulato ai sensi della legge 431/1998; studente iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa; immobile affittato sito nello stesso comune sede dell'università o in un comune limitrofo.	importo detraibile non superiore a € 2.633,00 per il quale spetta una detrazione del 19% La detrazione, sempre entro il predetto limite, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.



ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE DEDUCIBILE
Contributi previdenziali e assistenziali	Contributi obbligatori dei lavoratori autonomi; contributi agricoli unificati versati all'Inps; contributi per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici; contributi facoltativi per ricongiunzione di periodi assicurativi, per riscatto laurea, per prosecuzione volontaria e per il c.d. "fondo casalinghe".	SI	100%
	Contributo S.S.N. - R.C. veicoli		
Contributi per collaboratori domestici	Contributi versati per domestici e addetti ai servizi personali o familiari (colf, badanti, baby-sitter, ecc.).	NO	fino a €1.549,37
Contributi a fondi sanitari integrativi	Contributi versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale istituiti/adequati.	SI	fino a €3.615,20
Contributi per fondi pensioni integrative	Contributi per previdenza integrativa e complementare se non dedotti sulla busta paga.	SI	€5.164,57
Spese mediche e di assistenza specifica a portatori di handicap	Spese mediche generiche e per assistenza infermieristica e riabilitativa, per personale con qualifica professionale dedicato all'assistenza alla persona, ad attività di animazione o terapia occupazionale.	SI	100%
Assegni periodici al coniuge	Stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli.	NO	100%
Assegni periodici	Rendite, vitalizi, corrisposti per testamento o per donazione modale, assegni alimentari versati ai familiari.	NO	100%
Adozioni internaz.	Spese per pratiche di adozione di minori stranieri.	NO	50% della spesa
Canoni, livelli e censi	Oneri gravanti sugli immobili compresi i contributi ai consorzi di bonifica.	NO	100%
Indennità all'inquilino	Per perdita avviamento a causa di cessazione di contratti di locazione ad uso non abitativo.	NO	100%
Somme restituite	Al soggetto erogatore e che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.	NO	100%



ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	PER FAMILIARI A CARICO	LIMITE DEDUCIBILE
Contributi ed erogazioni a istituzioni religiose	Istituto Centrale sostentamento Clero cattolico, Unione Italiana Chiese Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Evangelica Valdese, Unione Cristiana Evang. Battista d' Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Comunità ebraiche, Sacra arcidiocesi ortodossa, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi, Chiesa Apostolica, Unione Buddhista, Unione Induista.*	NO	fino a € 1.032,91 per ogni istituzione
Contributi a Paesi in via di sviluppo	Contributi ad organizzazioni riconosciute idonee (ONG) dal Ministero degli esteri.*	NO	2% del reddito complessivo
Erogazioni liberali	In denaro o in natura in favore di organizzazioni di utilità sociale, di promozione sociale, tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico artistico e paesaggistico, ricerca scientifica.*	NO	10% del reddito complessivo max € 70.000
	In denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.*	NO	100%

* Versamento: postale, bancario, carte di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.



CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Via Boncompagni 16 ROMA
Tel.: 0640045576/7
E-Mail: *consorzio@cafcgil.it*,
consorziocaafcgil@pec.it
www.cafcgil.it

CAAF CGIL ABRUZZO

Via B. Croce 108 PESCARA
Tel.: 0854406240
E-Mail: *centroelabdati@caafabruzzo.cgil.it*,
cgilcafabruzzo@legaldoc.it

CAAF CGIL CALABRIA srl

Via Massara 22 CATANZARO
Tel.: 0961778406
E-Mail: *info@caafcgilcalabria.it*
www.caafcgilcalabria.it

CAAF CGIL CAMPANIA

Via Torino 16 NAPOLI
Tel.: Numeri Verdi 800999730 e 800901220
E-Mail: *info@caafcampaania.it*
www.caafcampaania.it

CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA

Via Marconi 69 BOLOGNA
Tel.: 051294773
E-Mail: *caaffer@er.cgil.it*
www.er.cgil.it

CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA

Via Mecenate 59 ROMA
Tel.: Numero Verde 800678196
E-Mail: *caafraziocgil@legalmail.it*
www.caafraziobasilicatacgil.it

CAAF CGIL LIGURIA

Via Cairoli 14/2 GENOVA
Tel.: 0102488311
E-Mail: *caafcgilliguria@caafcgilliguria.it*

CAAF CGIL LOMBARDIA

Tel.: 030280081 / 030289611
E-Mail: *caaf@cgil.lombardia.it*
www.assistenza fiscale.info



CAAF CGIL MARCHE

Via 1° Maggio 142/C ANCONA

Tel.: 0714193011

E-Mail: crs@marche.cgil.it

www.marche.cgil.it

CAAF NORD EST SRL

Via Peschiera 5 VENEZIA-MESTRE

Tel.: 0415046111

E-Mail: nordest@caaf.it

www.caaf.it

CAAF CGIL PIEMONTE

Corso Brescia 53/a TORINO

Tel.: 0112873611

E-Mail: info@caafcgil.com

www.caafcgil.com

CAAF CGIL PUGLIA

Via Vincenzo Calace 3 BARI

Tel.: 0805277529

E-Mail: caafpugl@tin.it,

caafcgilpuglia@legaldoc.it

www.cgilpuglia.it

CAAF CGIL SARDEGNA

Via Monastir 35 CAGLIARI

Tel.: 070252069

E-Mail: info@caafcgil.it

www.caafcgil.it

CAAF CGIL SICILIA

Via Ercole Bernabei 19 PALERMO

Tel.: 0916822621

E-Mail: caaf@caafcgilsicilia.it

www.caafcgilsicilia.it

CAAF CGIL TOSCANA

Via Di Novoli 42/42b FIRENZE

Tel.: 055795311 Numero Verde 800730800

E-Mail: Caaftoscana@pecgil.it

www.caafcgiltoscana.it

CAAF CGIL UMBRIA

Via del Macello 26/28 PERUGIA

Tel.: 075506981

E-Mail: caaf@umbria.cgil.it







TESTI A CURA DI

Stefania Trombetti - Consorzio Nazionale Caaf Cgil



REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Massimiliano Acerra - **Edit. Coop.** società cooperativa di giornalisti

STAMPA

Spadamedia srl

Chiuso in tipografia il 30 gennaio 2014.

Gli argomenti trattati nella guida potrebbero subire modifiche normative successive alla revisione finale del testo pubblicato avvenuta il 27 gennaio 2014.

